

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 30/05/2017 al
n° 1522 Mod. 3 con
liquidati € ente di cui
per imposta IPOT. €
ASSOCIAZIONE
FILARMONICA MANIAGO APS



Per la registrazione del presente Statuto è richiesta l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, art. 82, comma 3 e l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, art. 82, comma 5. (iscritta al n.170 del Registro delle Associazioni di Promozione Sociale Regione Friuli Venezia Giulia)

STATUTO

Art. 1

È costituita in Maniago, ai sensi del D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, e secondo normativa regionale vigente, sotto il patrocinio del Comune, l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "Associazione Filarmonica Maniago APS", di seguito detta "Associazione", con sede legale in Maniago (PN), via Vittorio Emanuele n. 28. Nei caso di variazione della sede legale all'interno del Comune di residenza dell'Associazione, non si rende necessaria la modifica dello Statuto.

Art. 2

L'Associazione è a politica, apartitica, non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I suoi soci operano a favore della medesima secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e trasparenza dei bilanci. La possibilità di associarsi è garantita a tutti i cittadini della località di appartenenza.

Essa persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) svolgere attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) presenziare musicalmente a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzare iniziative pubblicitiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;



ASSOCIAZIONE
FILARMONICA MANIAGO APS

h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;

riconducibili alla seguente attività, di cui al D. Lgs. 117/2017 art. 5 c. 1 lettera i):

"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo, che è l'Organo di amministrazione, in sede di redazione dei documenti di rendiconto economico.

Art. 3

Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

L'adesione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivide gli scopi di cui all'articolo 2.

I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa e comunque acquistati e da beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo, perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I mezzi finanziari e il patrimonio dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 5

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenni dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà.

Il numero dei Soci, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 6

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.



I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Suonatori: coloro i quali partecipano volontariamente e attivamente alle esecuzioni musicali dell'Associazione;
- b) Soci Allievi: coloro i quali frequentano i corsi di orientamento musicale organizzati dall'Associazione;
- c) Soci Collaboratori: coloro i quali prestano volontariamente attività complementari alle esecuzioni musicali dell'Associazione. Rientrano in tale categoria i Soci Suonatori che per ragioni correlate al loro stato di salute non sono più in grado di svolgere attività musicale e che mantengano comunque rapporti costanti con l'Associazione.

All'Associazione possono appartenere Membri Onorari: coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce l'appartenenza ad honorem all'Associazione per particolari meriti culturali, artistici, musicali, sociali, umanitari o benevoli.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 7

Tutti gli incarichi sociali e di amministrazione si intendono a titolo gratuito, salvo rimborso spese a piè di lista.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, personale, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse alla attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai associati o da persone che hanno operato per la Associazione nell'ambito delle attività istituzionali. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



È fatto assoluto divieto di distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa o in caso di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 8

I provvedimenti che possono essere applicati ai Soci dell'Associazione sono i seguenti:

- a) deplorazione;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) vengono applicati dal Presidente per mancanze lievi che siano incompatibili con la qualifica di Socio, quello di cui alla lettera c) è adottato dal Consiglio Direttivo e pronunciato contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio con il Consiglio Direttivo.

Il Socio espulso non può più essere riproposto.

Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo.

La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci che esprime anche il giudizio finale per l'eventuale ricorso.

Il giudizio dell'Assemblea dei Soci è insindacabile.

Art. 9

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità, il Socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) per espulsione deliberata con le modalità indicate dall'Art. 8 lettera c).

Art. 10

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Consiglio Direttivo che è l'Organo di amministrazione;
- c) il Presidente.



Art. 11

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua.

Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio consuntivo, nonché il programma di massima per l'esercizio in corso.

Qualora particolari necessità lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in questo caso il Consiglio Direttivo dovrà giustificare la necessità.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta al Presidente dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci ed agli altri aventi diritto. Detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota sociale annuale.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di un numero qualsiasi di soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota sociale annuale.

Art. 14

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nomina nel suo seno il Presidente della stessa che a sua volta nomina il Segretario verbalizzante.



Art. 15

Nel caso all'Ordine del Giorno sia prevista l'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nomina oltre al Presidente anche gli scrutatori in numero di 3 (tre).

Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo si effettuano a scheda segreta.

Alla votazione possono partecipare i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Non possono esercitare il voto coloro che si sono iscritti all'Associazione nei venti giorni antecedenti alla data delle votazioni.

Art. 16

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs 117/2017 e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione dei Soci;
- h) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k) al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs n. 117/2017, procedere alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico;
- l) al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. I del D. Lgs n. 117/2017, procedere alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 17

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea dei Soci (sia ordinaria che straordinaria) e solo se poste all'ordine del giorno.

Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno quattro quinti dei votanti, quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci regolarmente iscritti.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo;

- a) è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione;
- b) elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere;
- c) è composto da 8 (otto) membri, o consiglieri, eletti tra i Soci regolarmente iscritti,
- d) rimane in carica 3 (tre) anni, i suoi componenti sono rieleggibili e le deliberazioni verranno adottate a maggioranza;
- e) si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri;
- f) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
- g) delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente;
- h) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- i) propone all'Assemblea l'espulsione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito all'Art. 8 del presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- j) assume le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- k) adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari
- l) redige il regolamento dell'Associazione che dovrà essere ratificato dall'Assemblea dei Soci con le stesse modalità previste dal precedente Art. 17 comma 2;
- m) redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- n) cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- o) delibera le quote associative annue;
- p) fissa la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno) e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- q) programma l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

Qualora durante il suo mandato vengano a mancare uno o più membri, subentrano i Soci che nei risultati delle votazioni abbiano riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto; questi ultimi rimangono comunque in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Dopo 3 (tre) assenze non giustificate, si decade dalla carica di consigliere.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 19

II Presidente:

- a) viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) convoca il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni;
- c) in casi eccezionali e per motivi d'urgenza può adottare i provvedimenti del caso, salvo ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo;
- d) è sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali quest'ultimo viene espressamente delegato dallo stesso Presidente.

Art. 20

Il Segretario Tesoriere;

- ai) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) redige i verbali delle riunioni;
- c) attende alla corrispondenza;
- d) provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione;
- e) esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo;
- f) cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti;
- g) prepara il rendiconto preventivo e consuntivo la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo;
- h) tiene aggiornato il libro dei soci.

Art. 21

I libri associativi sono i seguenti:

- il libro degli associati;
- il libro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- il libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa domanda scritta al Presidente dell'Associazione medesima.

Art. 22

Organo di Controllo e Revisore legale dei conti.

La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano verificate le condizioni di cui all'art. 30 c. 2 D. Lgs 117/2017: "quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità."

La nomina del Revisore legale dei conti è obbligatoria quando siano verificate le condizioni di cui all'art. 31 c. 1 D. Lgs 117/2017: "quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità."

Art. 23

L'Associazione potrà costituire delle sezioni staccate nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 24

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non potrà subire scioglimento se non in base a deliberazione dell'Assemblea con maggioranza di tre quarti più uno dei Soci.

Art. 25

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo é devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Art. 26

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice del Terzo settore, ai relativi decreti attuativi nonché alle disposizioni del Codice Civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

Barbello Daniele